

TITOLO III. ORGANI CENTRALI

Articolo 27 – Organi dell'Università

Ex Titolo II– Organi centrali di governo Art.12 Organi centrali di governo 1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione ed il consiglio degli studenti.	1. Sono organi centrali dell'Università: a. il rettore; b. il senato accademico; <i>c. il consiglio degli studenti;</i> <i>d. il corpo accademico;</i> <i>e. il nucleo di valutazione;</i> <i>f. la consulta del territorio;</i> <i>g. il garante (?).</i>	1 Sono Organi dell'Università: • il Rettore • il Senato accademico • il Collegio dei Presidenti delle “Scuole” • il Consiglio degli studenti; • il Corpo accademico • il Nucleo di valutazione • la Consulta del territorio; • il Garante .
--	--	---

Articolo 28 – Il Rettore: attribuzioni e funzioni

Ex Titolo II– Organi centrali di governo Art.13 Il rettore 1. Il rettore rappresenta l'Università e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione. Spetta comunque al rettore: 1. convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni; 2. adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la	1. Il rettore rappresenta l'Università. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione. Spetta comunque al rettore: <i>a. convocare e presiedere il senato accademico coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni; (sospeso)</i> b. adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico sottoponendoli all'organo per la ratifica nella prima seduta utile;	1. Il Rettore è il rappresentante dell'Università. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione. Spetta comunque al Rettore: • convocare e presiedere il Senato accademico coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni. • • adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico sottoponendoli all'organo per la ratifica nella prima
---	---	--

ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva; 3. emanare lo statuto e i regolamenti di cui al Titolo V; 4. assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di ateneo; 5. prendere provvedimenti atti a garantire l'efficiente funzionamento dell'Università, la vigilanza sulla salubrità, la sicurezza e la funzionalità degli ambienti di studio e di lavoro; 6. stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio; 7. predisporre le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività dell'ateneo di cui agli articoli 17 e 18; 8. presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'ateneo. 2. Il rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.	c. emanare lo statuto, i regolamenti dell'Università e delle strutture scientifiche; d. assicurare l'osservanza della legislazione universitaria, dello statuto e dei regolamenti di ateneo; e. stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture scientifiche; f. proporre al senato accademico il programma annuale elaborato nel rispetto del piano pluriennale di sviluppo di cui all'art. g. presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'Università. 3. Il rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione universitaria, dallo statuto e dai relativi regolamenti.	seduta utile; • convocare e presiedere la Consulta del territorio coordinandone le attività e riferire di queste al Senato accademico; • convocare e presiedere il Corpo accademico; • emanare lo Statuto, i regolamenti dell'Università e delle Strutture Scientifiche; • assicurare l'osservanza della legislazione universitaria, dello Statuto e dei regolamenti dell'Università; • stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle Strutture Scientifiche; • proporre al Senato accademico il programma annuale elaborato nel rispetto del piano pluriennale di sviluppo di cui all'art. 35; • presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'Università. 3. Il Rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione universitaria, dallo Statuto e dai relativi regolamenti.
--	--	--

Articolo 29 – Il Rettore: elezione e mandato

Ex Titolo II– Organi centrali di governo Art.13 Il rettore 3. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta: - ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia; - ai ricercatori in ruolo; - ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario; - al personale tecnico amministrativo in ruolo a tempo indeterminato presso l'ateneo, esclusi i rappresentanti di cui alla lettera precedente - agli studenti eletti nei consigli di facoltà. Il voto degli elettori di cui alla lettera d), ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione che della maggioranza richiesta per l'elezione, sarà ponderato nella misura di una preferenza per ogni otto preferenze espresse a favore di un candidato, con arrotondamento al multiplo di otto più vicino o, in caso di equidistanza, a quello superiore. Ai fini del computo di cui ai punti successivi si definisce numero dei voti esprimibili quello calcolato sommando al numero degli elettori di cui alle lettere a), b), c) ed e) il numero degli elettori di cui alla lettera d) diviso per otto e arrotondato	Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura nella apposita riunione del corpo (accademico), che si svolge prima del primo turno di votazione. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta: ai professori e ai ricercatori in ruolo; al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato presso l'ateneo; ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario e agli studenti eletti nei consigli delle scuole. Il voto di ciascuno degli elettori di cui al precedente punto b., ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione che della maggioranza richiesta per l'elezione, è ponderato in modo che il peso totale della categoria sia il 12,00 % del totale dei voti elettorali esprimibili da parte degli elettori di cui alle precedenti lettere a. e c.. Il rettore dura in carica sei anni e non è in nessun caso rieleggibile prima che siano trascorsi sei anni dal termine del suo mandato, salvo quanto previsto all'art.30. Un apposito regolamento, approvato dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, determina le procedure e le modalità per l'elezione del rettore. Il regolamento deve comunque prevedere: a. la segretezza del voto e l'impossibilità di determinare l'espressione del voto anche per sottoinsiemi del corpo elettorale;	- Il Rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia eletti nel Senato accademico. - L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta ai rappresentanti dei professori e dei ricercatori in ruolo, del personale tecnico amministrativo e degli studenti eletti nel Senato accademico, - Il Rettore dura in carica sei anni e non è in nessun caso rieleggibile prima che siano trascorsi sei anni dal termine del mandato, salvo quanto previsto all'art. 30. - Un apposito regolamento, approvato dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, determina le procedure e le modalità per l'elezione del Rettore. - Il regolamento deve comunque prevedere: - che le elezioni siano indette dal più anziano nel ruolo dei professori di prima fascia del Senato
--	--	---

all'intero superiore. Il numero dei voti espressi è calcolato sommando al numero dei voti di preferenza il numero delle schede bianche e nulle ponderato secondo quanto previsto al comma precedente. 4. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura nella apposita riunione del corpo elettorale, che si svolge prima del primo turno di votazione. La candidatura deve essere successivamente formalizzata ed è considerata valida solo se è sottoscritta da un minimo di sessanta e fino ad un massimo di ottanta elettori. La candidatura, un volta accertata la sua validità, è utilizzabile anche in caso di ripetizione del primo turno. Le firme apposte dagli elettori di cui alla lettera d) del punto 4 saranno ponderate, al fine del conteggio finale delle firme valide di sostegno alla candidatura, secondo quanto previsto al medesimo punto. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata. 5. La procedura per l'elezione del rettore si svolge in uno o più turni di votazione secondo le modalità indicate nei punti successivi. Il calendario delle votazioni è fissato dopo ciascuna riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature e deve	b. che le elezioni siano indette dal decano dei professori ordinari in ruolo nell'ateneo (di seguito denominato "decano"); c. in caso di scadenza naturale del rettore in carica, che il primo turno di votazioni sia da tenersi in un periodo compreso fra il sesto e il quarto mese precedenti tale scadenza; d. in caso di dimissioni, impedimento permanente o revoca del mandato, che il primo turno di votazioni sia da tenersi non oltre il novantesimo giorno dalla cessazione del rettore dalla carica; e. che la presentazione e la discussione delle candidature si svolgano in un corpo accademico convocato e presieduto dal decano, da tenersi almeno entro quindici giorni dall'inizio delle votazioni; f. la certezza di conclusione dell'iter elettorale entro quaranta giorni dal suo inizio. 6. A decorrere dalla data di indizione delle elezioni del rettore e fino alla data di nomina il senato accademico non può modificare il regolamento elettorale di cui al presente articolo. 7. In caso di cessazione del rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il più anziano nel ruolo dei professori di prima fascia del senato accademico, di seguito denominato "decano del senato accademico", lo supplisce nelle funzioni per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo rettore. La supplenza suddetta è incompatibile con la candidatura a rettore e con la funzione di decano del corpo accademico. In caso di decadenza per incompatibilità il decano del senato accademico è sostituito col professore di prima fascia del senato accademico più anziano nel ruolo.	accademico, di seguito denominato "Decano del Senato accademico"; • che il primo turno di votazioni sia da tenersi entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Senato accademico; • in caso di dimissioni, impedimento permanente o revoca del mandato, che il primo turno di votazioni sia da tenersi non oltre trenta giorni dalla cessazione del Rettore dalla carica; • che la presentazione e la discussione delle candidature si svolgano nel Senato accademico convocato e presieduto dal Decano del Senato, da tenersi almeno quindici giorni prima dell'inizio delle votazioni; 6. A decorrere dalla data d'indizione delle elezioni del Rettore e fino alla data di nomina, il Senato accademico non può modificare il regolamento elettorale. 7. In caso di cessazione del Rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il Decano del Senato accademico, lo supplisce nelle funzioni per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Rettore. La supplenza suddetta è incompatibile con la candidatura a Rettore. In caso di decadenza per incompatibilità il Decano del Senato accademico è sostituito dal professore di prima fascia del Senato accademico che sia più anziano nel ruolo (e non si sia candidato a Rettore).
---	--	--

essere compatibile, nel caso di votazioni valide, con la conclusione dell'iter elettorale entro trenta giorni dalla data della riunione. 6. Nel primo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il 20% dei voti esprimibili e vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammissibili al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il 10% dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il 20% dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili. Qualora il primo turno di votazione non risulti valido possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 5. 7. Nel secondo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. 8. In caso di mancata elezione, e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel secondo turno superi il 50% dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, con le norme di cui ai punti 10 e 11. 9. Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, la procedura elettorale riparte dal primo turno, possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 5 e si procede a	8. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 9. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore può avvalersi di prorettori, in numero non superiore a sei, da lui scelti tra i professori e ricercatori di ruolo dell'Università. Nel decreto di nomina sono precisati compiti e settori di competenza. 10. I prorettori rispondono direttamente al rettore, responsabile del loro operato, relativamente ai compiti loro attribuiti. 11. I prorettori, su indicazione del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza. 12. Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza. 13. Il rettore può delegare ai prorettori le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo. 14. Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.	8. Il Rettore nomina con proprio decreto il Prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 9. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi di Prorettori, in numero non superiore a sei, da lui scelti tra i professori e ricercatori di ruolo dell'Università. Nel decreto di nomina sono precisati compiti e settori di competenza. 10. I Prorettori rispondono direttamente al Rettore, responsabile del loro operato, relativamente ai compiti loro attribuiti. 11. I Prorettori, su indicazione del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza. 12. Il Rettore può invitare i singoli Prorettori alla discussione preliminare nel Senato accademico sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza. 13. Il Rettore può delegare ai Prorettori le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo. 14. Il Rettore ed il Prorettore vicario, per propria scelta, possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.
---	---	---

una nuova votazione con le modalità di cui al punto 7. 10. Abrogato 11. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. 12. A parità dei voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio o è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età. 13. In ognuna delle votazioni i voti eventualmente espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli. In caso di ripetizione del primo turno un candidato può ritirare la propria candidatura durante la riunione del corpo elettorale destinata alla presentazione delle candidature. 14. Il rettore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni. In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il decano dei professori di prima fascia del senato accademico subentra al rettore per lo svolgimento della attività di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento di nuove elezioni. Nel caso in cui il decano subentrato presenti, a sua volta, la candidatura di cui al punto 5, decade automaticamente dall'ufficio acquisito e gli subentra il professore di prima fascia del senato dotato di maggiore anzianità di servizio (dopo il decano). 15. Un apposito regolamento approvato dal senato accademico determina le		
---	--	--

ulteriori disposizioni relative alla procedura di elezione del rettore, assicurando in ogni caso la segretezza del voto e l'impossibilità di risalire alla volontà espressa separatamente da ciascuno dei gruppi di votanti di cui al punto 4. Ex Titolo II– Organi centrali di governo Art.13 Il rettore 3.Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi di prorettori da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale saranno precisati compiti e settori di competenza. I prorettori rispondono direttamente al rettore che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza. Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza. Ai prorettori che hanno la qualifica di professore di ruolo, il rettore può delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo. Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, sono		
---	--	--

esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.		
---	--	--

Articolo 30 – Rettore: Nomina e revoca

	1. Il rettore è nominato con decreto del decano dei professori ordinari in ruolo nell'ateneo, visto il verbale della commissione elettorale centrale che attesta la regolarità delle votazioni e proclama l'elezione del rettore stesso. 2. Il decreto di nomina di cui al precedente comma è emanato entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali ed è immediatamente esecutivo. 3. Il decreto di cui sopra è trasmesso al Ministero sorvegliante. 4. Trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato del rettore i membri del senato accademico, con un ordine del giorno motivato e sottoscritto da almeno i due terzi degli stessi (con arrotondamento all'intero più prossimo), e depositato presso il direttore amministrativo, possono chiedere la revoca del mandato del rettore. 5. L'ordine del giorno di cui al comma precedente è immediatamente notificato al decano dei professori ordinari dell'ateneo che entro tre giorni dalla notifica decreta la decadenza del rettore dal suo ufficio e indice nuove elezioni a norma del comma 3, lettera c), del precedente art. 29.	1. Il Rettore, è nominato con decreto del Decano del Senato accademico . 2. Il decreto di nomina di cui al precedente comma è emanato entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali ed è immediatamente esecutivo. 3. Il decreto di cui sopra è trasmesso al Ministero sorvegliante. 4. Trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato del Rettore i rappresentanti eletti del Senato accademico, con un ordine del giorno motivato e sottoscritto da almeno i due terzi degli stessi (con arrotondamento all'intero più prossimo), e depositato presso il Direttore amministrativo, possono chiedere la revoca del mandato del Rettore. 5. L'ordine del giorno di cui al comma precedente è immediatamente notificato al Decano del Senato accademico che entro tre giorni dalla notifica decreta la decadenza del Rettore dal suo ufficio e indice nuove elezioni a norma del comma 4, del precedente art. 29. Il Rettore così eletto dura in carica sino al termine del mandato del Senato accademico e non è in nessun caso rieleggibile prima che siano trascorsi sei anni.
--	---	--

Articolo 31 – Il Senato accademico: funzioni e composizione

Ex Titolo II – Organi centrali di governo Art.14 Il Senato Accademico. Il senato accademico determina la politica culturale dell'Università, esercitando compiti di programmazione e di governo, coordinando le attività universitarie e valutandone l'efficienza. Spetta al senato accademico: a. garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà didattica e di ricerca dei singoli docenti, e dei diritti degli studenti; b. deliberare le modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo articolo 51; c. ripartire i posti disponibili di professore e di ricercatore tra le facoltà in accordo con il piano pluriennale di sviluppo e, su motivate proposte delle facoltà stesse, attribuirli ai raggruppamenti disciplinari; d. elaborare, sulla base delle linee fondamentali predisposte dal rettore, il piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo ed approvarlo sentito il consiglio di amministrazione; e. ripartire tra le diverse aree scientifiche i fondi a disposizione dell'ateneo per il finanziamento della ricerca	1. Il senato accademico determina la politica dell'Università, esercitando compiti di indirizzo, programmazione, controllo e valutazione. In particolare, spetta al senato accademico: a. garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà di ricerca e di didattica dei singoli docenti, e dei diritti degli studenti; b. deliberare le modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo articolo ; c. elaborare ed approvare la programmazione pluriennale dell'ateneo; d. attribuire i posti di docente ai raggruppamenti disciplinari su motivate proposte delle scuole interessate; e. attribuire i posti di personale tecnico-amministrativo alle strutture dell'Ateneo, secondo criteri predefiniti; f. ripartire i fondi dell'ateneo per il finanziamento della ricerca autonomamente programmata, secondo criteri predefiniti ; g. assegnare alle strutture dell'Ateneo le risorse	1. Il Senato accademico determina la politica dell'Università, esercitando compiti d'indirizzo e programmazione, controllo e valutazione. In particolare, spetta al Senato accademico: a. assicurare la salvaguardia dei principi e delle finalità statutarie garantendo il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà di ricerca e di didattica dei docenti, e dei diritti degli studenti; b. deliberare le modifiche di Statuto, secondo le procedure previste dall'articolo... del Titolo VI ; c. deliberare i regolamenti dell'Università e delle Strutture Scientifiche d. elaborare ed approvare il piano pluriennale di sviluppo dell'Università; e. attribuire i posti di docente ai raggruppamenti disciplinari su motivate proposte delle Scuole interessate; f. attribuire i posti di personale tecnico-amministrativo alle Strutture Scientifiche dell'Ateneo secondo criteri predefiniti e su motivate proposte delle stesse; g. ripartire i fondi dell'Ateneo per il finanziamento della ricerca autonomamente programmata, secondo criteri predefiniti; h. assegnare alle strutture dell'Ateneo le risorse
--	---	--

autonomamente programmata, di cui al primo punto dell'art. 5, e assegnare i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca, su motivate proposte delle commissioni di cui all'art. 38; f. ripartire tra le strutture universitarie le risorse finanziarie per le attività didattiche, fatta eccezione per quelle destinate agli interventi di carattere edilizio; g. avanzare proposte al consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione ed alla utilizzazione delle altre risorse finanziarie; h. formulare e proporre al consiglio di amministrazione, sulla base delle richieste delle strutture interessate, un quadro organico di ripartizione del personale tecnico-amministrativo; i. approvare, dopo aver acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, tutte le convenzioni salvo quelle demandate all'approvazione di quest'ultimo dall'art. 15, punto 1 lettera g); l. valutare, secondo quanto stabilito dall'art. 4, punto 1, l'efficacia delle attività didattiche e formative, tenendo conto dei risultati emersi dalle commissioni didattiche di facoltà di cui	finanziarie necessarie al loro funzionamento, secondo criteri predefiniti; h. destinare alle strutture dell'Ateneo le risorse logistiche e strumentali; i. approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo e il programma triennale edilizio; l. approvare le convenzioni e i contratti di interesse generale secondo quanto previsto dai regolamenti dell'ateneo; <i>[approvare i criteri di redazione del rapporto di valutazione dell'efficacia delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art.;]rinviato a quando sarà esaminato l'art. sul Nucleo di Valutazione</i> m. deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sulla richiesta motivata di dimissione del Rettore, formulata da almeno un quinto degli stessi; n. approvare, secondo le procedure indicate nel Titolo successivo, i regolamenti di ateneo;	finanziarie necessarie al loro funzionamento, secondo criteri predefiniti; i. destinare alle strutture dell'Ateneo le risorse logistiche e strumentali in conformità con il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo; l. approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo ed il programma triennale edilizio; m. approvare le convenzioni e i contratti non affidati alle competenze delle Strutture Scientifiche secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo; n. approvare i criteri di redazione del rapporto di valutazione della ricerca e dell'efficacia delle attività didattiche e formative; o. esprimere parere sul rapporto del Nucleo di valutazione e valutare i risultati emersi
--	--	--

all'art. 26; o m. approvare, secondo le procedure indicate nel Titolo V, i regolamenti di sua competenza ed esprimere parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; o n. esercitare il controllo di legittimità sui regolamenti deliberati dalle singole strutture. Qualora la deliberazione del Senato accademico richieda il parere del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza di questo organo, tale parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del Senato, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del Consiglio di Amministrazione. 2. Il senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti. 3. . Il senato accademico è composto da: 1. il rettore; 2. il prorettore vicario; 3. i presidi delle facoltà; 4. dodici rappresentanti dei dipartimenti, due per ciascuno dei settori culturali, elencati nella tabella A allegata in cui sono raggruppati i dipartimenti dell'Università; 5. due rappresentanti del personale	2. Il senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che dall'ordinamento universitario sono demandate ai senati accademici e ai consigli di amministrazione, nonché ogni altra attribuzione che gli è demandata dalla legislazione universitaria, dallo statuto e dai regolamenti. 3. <i>Il senato accademico è composto da:</i> a. <i>il rettore;</i> b. <i>dodici/tredici rappresentanti dei direttori delle scuole e delle unità di ricerca, suddivisi per i settori culturali, elencati nella tabella A allegata designati secondo specifico regolamento NO va stabilito qui (almeno i principi);</i> c. <i>due/tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;</i> d. <i>due/tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;</i> e. <i>due/tre rappresentanti dei ricercatori di ruolo;</i> f. <i>cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;</i> g. <i>sei rappresentanti degli studenti, di cui uno eletto tra i dottorandi e gli specializzandi;</i> h. <i>il direttore amministrativo, con funzioni di</i>	2. Il Senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che dall'ordinamento universitario sono demandate ai Senati accademici e ai Consigli di amministrazione, nonché ogni altra attribuzione che gli è demandata dalla legislazione universitaria, dallo Statuto e dai regolamenti. 3. Il Senato accademico è composto da: a. il Rettore; b. il Prorettore vicario, senza diritto di voto: la segretezza del voto e l'impossibilità di determinare l'espressione del voto c. 21 rappresentanti dei Collegi Elettorali, tre per ciascun dei raggruppamenti, elencati nella tabella A allegata, in cui sono accorpate le Scuole ai fini di una loro equilibrata rappresentatività; d. cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; e. sei rappresentanti degli studenti, di cui uno eletto tra i dottorandi e gli specializzandi; f. il Direttore Amministrativo che esercita anche le funzioni di segretario ed ha voto consultivo. g. Può partecipare al Senato accademico il
--	---	--

tecnico-amministrativo; 6. cinque rappresentanti degli studenti; 7. il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario ed ha voto consultivo; 8. Per ogni settore i due rappresentanti dei dipartimenti sono eletti dai professori e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti che formano il settore, riuniti in un unico corpo elettorale. Non possono essere due professori della stessa fascia o due ricercatori. 9. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-	segretario. 1. <i>Alle sedute del senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il prorettore vicario. Può inoltre partecipare il presidente del collegio dei revisori o un membro del collegio stesso.</i> 2. <i>I rappresentanti di cui alle lettere c, d ed e del precedente comma 3 sono eletti sulla base di LISTE. Per ciascuna rappresentanza l'elettorato attivo spetta al personale della categoria rispettiva in ruolo nell'ateneo.ecc (rinvio ad un regolamento che preveda anche i subentri).</i> 3. <i>I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato (LISTE, ecc).</i> 4. <i>I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti</i>	Presidente del Collegio dei revisori o un membro del collegio da lui designato. 4. Un apposito regolamento, approvato dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, determina le procedure e le modalità per l'elezione delle componenti del Senato accademico. 5. Il regolamento deve comunque prevedere: • la segretezza del voto e l'impossibilità di determinare l'espressione del voto; • che le elezioni siano indette dal Rettore in carica novanta giorni prima della scadenza del mandato ; • la certezza di conclusione dell'iter elettorale entro quindici giorni dalla scadenza del mandato del Senato accademico. • che la presentazione e la discussione delle candidature ufficiali per i rappresentanti dei Collegi Elettorali, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti si svolga alla presenza del corpo elettorale convocato e presieduto dal Rettore, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle votazioni; • Per ogni Collegio Elettorale i tre rappresentanti sono eletti da tutti i professori e ricercatori che formano un unico corpo elettorale. Non possono essere due professori della stessa fascia o due ricercatori. • I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato. • I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università • A decorrere dalla data d'indizione delle elezioni del
---	--	---

amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato. 10. I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università. 11. I rappresentanti dei dipartimenti e del personale tecnico-amministrativo durano in carica quattro anni, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. 12. I rappresentanti dei dipartimenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti sulla base di candidature ufficiali e sono nominati con decreto del Rettore. 13. L'assegnazione di un dipartimento ad uno dei settori culturali è deliberata dal Senato Accademico tenendo conto delle aree scientifico-disciplinari in cui è inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori del dipartimento.	<i>all'Università(LISTE, ecc)...</i> 4. <i>I rappresentanti dei direttori delle scuole e del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni, i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi e specializzandi durano in carica due anni.</i> 5. <i>I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti sulla base di candidature ufficiali (LISTE?) e sono nominati con decreto del Rettore.</i> 6. <i>Il senato opera utilizzando in fase istruttoria le seguenti commissioni permanenti costituite da membri del senato:</i> a. <i>Commissione ricerca</i> b. <i>Commissione didattica</i> c. <i>Commissione personale docente e tecnico-amministrativo</i> d. <i>Commissione edilizia</i> e. <i>Commissione bilancio</i> 7. <i>La commissione di cui al precedente punto e. integrata dal collegio dei revisori dei conti, ne acquisisce il parere e predispone gli atti contabili per la conseguente approvazione in senato. Forse è opportuno prevedere la presenza dei revisori</i>	Rettore e fino alla data di nomina, il Senato accademico non può modificare il regolamento elettorale. 6. I rappresentanti dei Collegi elettorali e del personale tecnico amministrativo eletti nel Senato durano in carica sei anni, i rappresentanti degli studenti due anni; nessun eletto è rieleggibile prima che siano trascorsi sei anni dal termine del proprio mandato. 7. I rappresentanti dei collegi elettorali delle Scuole, del personale tecnico amministrativo e degli studenti eletti nel Senato accademico sono nominati con decreto del Rettore. 8. Il senato opera utilizzando in fase istruttoria le seguenti Commissioni permanenti costituite da membri del senato: a. Commissione ricerca b. Commissione didattica c. Commissione personale docente e tecnico – amministrativo d. Commissione edilizia e. Commissione bilancio 9. La Commissione bilancio è integrata dal Collegio dei revisori dei conti, ne acquisisce il parere e predispone gli atti contabili la cui approvazione è demandata al Senato accademico.
---	--	---

	<i>anche (soprattutto) nelle sedute del consiglio d'ateneo in cui si approvano i bilanci.</i>	
--	---	--

Tabella A (art.31 comma 3 lett.c)

Possibili Collegi Elettorali, tre docenti per ogni Collegio

<i>Collegio di Fisica, Informatica e Matematica:</i>	docenti n° 255 (possibili Scuole n.)
<i>Collegio di Biologia e Chimica:</i>	docenti n° 277 (possibili Scuole n.)
<i>Collegio dell'Area di Ingegneria:</i>	docenti n° 260 (possibili Scuole n.)
<i>Collegio dell'Area Sanitaria:</i>	docenti n° 265 (possibili Scuole n.)
<i>Collegio di Agraria, Scienze della Terra e Veterinaria:</i>	docenti n° 210 (possibili Scuole n.)
<i>Collegio dell'Area Umanistica:</i>	docenti n° 290 (possibili Scuole n.)
<i>Collegio di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche:</i>	docenti n° 249 (possibili Scuole n.)